



**Comune di Bardi** Via Pietro Cella 5 43032 Bardi PR codice fiscale- Part. iva 00486500341

telefono- 052571321 Fax 052571044 mail [tecnico@comune.bardi.pr.it](mailto:tecnico@comune.bardi.pr.it)

[protocollo@postacert.comune.bardi.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.bardi.pr.it)

**Oggetto: [ID\_14050 - WEB-VIA - VIAVIAF00000491] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 relativa al progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR). Procedimento di VIA – PNIEC. Proponente: Duferco Sviluppo S.p.A. – Parere ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del D.lgs. n. 152 del 2006**

### PARERE TECNICO

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico, denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori, di cui 14 localizzati nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, 6 localizzati nel Comune di Bardi e 2 localizzati nel Comune di Valmozzola.

Nel Comune di Bardi, in particolare, è prevista l'installazione degli aerogeneratori riportanti i numeri di progetto AG01 – AG02- AG03 – AG04 – AG14 – AG15 complessivamente 6 pale eoliche.

Tutte le pale eoliche che il Proponente intenderebbe installare sono considerate di "grande taglia", di tipo V162, con 125 m di altezza al mozzo, 162 m di diametro e con altezza totale a pale verticali di 206 m.

La realizzazione della sottostazione è prevista nel Comune di Borgo Val di Taro.

Il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1.

Pertanto per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n.152/2006.

L'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Con nota pervenuta al protocollo generale del comune in data 3/10/2025 num. 6255, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – ha precisato, per quanto qui di interesse, che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, avvenuto in data 1.10.2025, sul sito web' del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale, oltre alle osservazioni da parte di chiunque abbia interesse, sono acquisiti per via telematica i pareri, oltre agli altri Enti, dei Comuni interessati.

Lo Scrivente Comune, nell'ambito delle proprie competenze, è dunque ad esprimere il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, suddividendo, per maggiore chiarezza, il presente elaborato in distinti paragrafi.

**-A-**

**SULLA ELUSIVA FRAMMENTAZIONE DEL PARCO EOLICO**  
**DENOMINATO "PARMA A" E DEL PARCO EOLICO DENOMINATO**  
**"PARMA B"**

Il Proponente ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Parma A" che, stando a quanto dichiarato dallo stesso, interesserebbe i soli territori dei Comuni di Borgo Val di Taro, Bardi e Valmozzola.

**Il parco eolico "Parma A" consta di 22 aerogeneratori, di cui 14 localizzati nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, 6 localizzati nel Comune di Bardi e 2 localizzati nel Comune di Valmozzola.**

Il Proponente ha dichiarato che il parco eolico si estende lungo differenti crinali: in particolare quello del monte Scarrìa e Bosco dei Frati, Cerro Secco, Monte Santa Donna, Costa del Lupo, il Poggio, Monte Piano, La Maestà di Caffaraccia, incrocio per Lago Buono, Monte La Tagliata e Monte Corno di Bue, con collocazione delle 22 turbine eoliche su questi rilievi montani con una estensione lineare di circa 21 km.

La dimensione e l'estensione dell'intervento sono tali per cui, nella relazione paesaggistica, nell'elenco dei Comuni oggetto di intervisibilità nei 12 Km, si ritrovano anche, per quanto qui rileva, i Comuni di Bedonia, Compiano, e diversi altri.

**Ebbene lo stesso Proponente ha in corso una procedura identica a quella di cui discutiamo, ancora in fase di verifica amministrativa da parte del Ministero in indirizzo, per un altro parco eolico denominato stavolta "PARMA B", composto da 25 aerogeneratori dello stesso modello di quelli previsti per il "PARMA A".**

**I 25 impianti sono previsti nei Comuni di Compiano, Bardi, Bedonia, Bore e Morfasso.**

Si ha motivo di ritenere saranno così collocati: sui crinali montani di Monte Carameto posto a nord di Bardi ai confini con la provincia di Piacenza, con interessamento anche dei Comuni di Bore e Morfasso, si prevedono 5 turbine; sul crinale che interessa i monti Cassino, Bello, Trappa a est di passo dei Morti, mentre a ovest del passo interessa le cime denominate monte Cucco, Roncazzo ed il crinale che scende verso la frazione Porcile di Bedonia si prevedono 10 turbine; sul crinale che è posto sopra Farfanaro e Cereseto e che interessa i monti Ronchi, Campassi, Surlin fino a proseguire fino al crinale sopra Farfanaro si prevedono 5 turbine; il crinale che collega la punta denominata Colle dei Frati con Monte Zucchero, arriva a passo Colla e prosegue sulla strada che conduce a Monte Pelpi si prevedono 5 turbine.

Si ha motivo di ritenere (ma il Ministero in indirizzo potrà appurarlo dalla documentazione su cui ha avviato la verifica istruttoria iniziale) che il parco eolico "PARMA B" avrà una estensione aerea e lineare di circa 20 km.

Senonché, come facilmente evincibile dalla relazione paesaggistica, presentata dal Proponente per il "PARMA A", nel paragrafo dedicato alla Intervisibilità (elaborato 23066\_EO\_DE\_GN\_R\_09\_003\_ A Relazione Paesaggistica), oltre che nell'elenco dei Comuni oggetto di intervistibilità nei 12 km, compaiono Comuni interessati sia direttamente che indirettamente dal "PARMA B".

**Ciò dimostra (lo dicono gli elaborati presentati dal Proponente) che il "PARMA A" ed il "PARMA B" costituiscono invero un unico parco eolico, insistente sulla medesima area, per una estensione di oltre 40 km aerei e lineari.**

**In particolare il Comune di Bardi è interessato direttamente dal "PARMA A", essendo previste ben 6 pale eoliche sul suo territorio, e sarà interessato anche dal "PARMA B".**

**È quindi palese che il Proponente abbia frazionato l'intervento, al fine di evitare una valutazione d'impatto ambientale complessiva su un parco**

**eolico, insistente sulla medesima area e, per quanto riguarda Bardi, sullo stesso Comune.**

In tema di valutazione d'impatto ambientale, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2874; Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368, Cons. Stato, Sez. IV 2 ottobre 2006, n. 5760, e Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3899; Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2523) è granitica nel sostenere che non sono ammesse operazioni di tipo elusivo come quando, attraverso l'artificiosa ripartizione dell'opera in più porzioni, i soggetti interessati mirino effettivamente a far apparire l'impatto ambientale complessivo (causato dall'opera stessa) molto meno rilevante e diffusivo di quanto non sia in realtà.

**Nel nostro caso, il "PARMA A" ed il "PARMA B", oltre ad essere funzionalmente connessi tra di loro, addirittura insistono sulla medesima area e addirittura in parte sul medesimo Comune di Bardi e comunque incidono, per stessa ammissione del Proponente, su buona parte degli stessi Comuni, interessati sia direttamente che indirettamente dal parco eolico "PARMA A" e "PARMA B".**

Non solo. Il Proponente, pur essendo lo stesso soggetto che ha presentato il parco eolico "PARMA A" e "PARMA B", non si è curato né di svolgere un'analisi degli impatti cumulativi né, aspetto questo da stigmatizzare, ha fatto cenno alcuno, negli elaborati presentati per il "PARMA A", alla pressoché contestuale presentazione del "PARMA B".

**Si chiede dunque, in via principale, prima ancora di entrare nel merito degli elaborati, che l'istanza relativa al "PARMA A" sia dichiarata improcedibile in quanto presentata, artificialmente, con istanza diversa dal "PARMA B", pur essendo inequivocabilmente un unico parco eolico da sottoporre ad un'unica e complessiva valutazione di impatto ambientale.**

**-B-**

**SULLA DISCIPLINA NAZIONALE**  
**E REGIONALE APPLICABILE**

Come noto, la normativa in materia di FER ha subito numerose evoluzioni negli ultimi anni, sia normative che giurisprudenziali.

La Regione Emilia Romagna, con la circolare prot. n. 0581782 del 11.06.2025, trasmessa anche a tutti i Comuni, ha chiarito quale è la disciplina normativa da applicare nella valutazione degli impianti FER, tra cui quelli eolici.

In particolare, la circolare, ancora attuale, così conclude: *"Pertanto, preso atto dell'annullamento dell'art. 7, commi 2 e 3, del Decreto 21 giugno 2024, disposto dal TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. III, con la richiamata sentenza n. 9155/2025 (nonché dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale), può concludersi nel senso che, in attesa del riavvio e dello svolgimento del processo di revisione dei criteri localizzativi degli impianti FER (a partire dall'adozione del nuovo decreto ministeriale che ridefinisca i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER e della successiva legge regionale attuativa), rimane confermato l'impianto normativo antecedente, definito dalle Linee Guida statali del 10 settembre 2010, attuate per gli impianti fotovoltaici dalla DAL n. 28/2010, come integrata e modificata dalla DAL n. 125/2023, e per gli altri impianti FER dalla DAL n. 51/2011, e dalle aree idonee individuate dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021".*

Partendo dall'assetto normativo appena richiamato, va innanzitutto evidenziato che, come dichiarato dallo stesso Proponente, rispetto alla normativa nazionale attualmente in vigore, **il parco eolico non ricade in nessuna delle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n.199/2021.**

Passando alla disciplina regionale, ed in particolare alla DAL n. 51/2011, va evidenziato come il Proponente abbia dedicato alla stessa una relazione specialistica (si tratta dell'elaborato 23066\_EO\_DE\_GN\_R\_09\_0024\_A).

Tale relazione, nonostante dovrebbe contenere una analisi della stessa delibera e dei criteri ivi previsti, invero si limita ad una mera elencazione delle aree non idonee e di quelle idonee, senza giungere ad un giudizio conclusivo argomentato, sui singoli casi di inidoneità o idoneità.

Si legge, infatti, a pagina 8 della citata relazione specialistica (elaborato 23066\_EO\_DE\_GN\_R\_09\_0024\_A) che: *"Stando dunque alla normativa di settore a cui si appoggia il P.E.R. per l'identificazione delle aree non idonee e che ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica*

*utilità ed indifferibili ed urgenti” si ritiene che l’impianto eolico in progetto sia in linea con la normativa vigente”.*

Risulta evidente come il Proponente, lungi dall’analizzare i casi ed i criteri di idoneità ed inidoneità dell’area individuata, si limiti ad affermazioni generiche, laddove dichiara che l’impianto eolico in progetto sarebbe in linea con la normativa vigente, senza dimostrare in modo analitico se effettivamente la vasta area individuata rientri o meno tra le aree inidonee o idonee di cui alla DAL n. 51/2011.

Sono senz’altro temi che tratteranno meglio la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Parma (competenti sui loro strumenti, PTPR e PTCP) ma, fin d’ora, anche per stigmatizzare l’approccio sommario del Proponente (lo stesso che rivedremo anche sull’analisi del quadro programmatico e nella valutazione dei piani urbanistici comunali, le cui disposizioni traggono origine peraltro proprio dalle tutele elencate dalla DAL n. 51/2011), si può affermare che:

- gli aereogeneratori n. 16 e n. 17 in Comune di Valmozzola sono localizzati ad altezze superiori ai 1200 metri e non sono certo progettati a servizio di attività ivi insediate. Pertanto questi due impianti sono da ritenersi in aree non idonee. Sul punto, pur essendo pacifica l’inidoneità dell’ubicazione, nell’analisi sulla DAL n.51/2011, il Proponente si è limitato a considerazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento ai due aereogeneratori (in ogni caso, per la valutazione della localizzazione dell’impianto ad altezze superiori ai 1200 metri, anche ai fini della tutela ex art. 142, comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 42 del 2004, si segnala, anche al competente Ministero della Cultura, la sentenza TAR Bologna n. 225 del 2013, passata in giudicato, che, in merito alla sottoposizione o meno a tutela ex art. 142, comma1, lett d) del Codice ambiente, ha avuto modo di specificare che occorre considerare non tanto la quota altimetrica della base del manufatto (o del colmo dello stesso), quanto la quota altimetrica del punto di osservazione (sopra o sotto i 1200 metri s.l.m.), cioè della posizione la cui visuale (da e verso altri luoghi) deve (o meno) essere preservata dalle interferenze visive che l’amministrazione preposta valuti incompatibili con le esigenze (paesaggistiche) di sua conservazione).
- in ogni caso il PTCP intende prescrivere (in ossequio alle indicazioni dell'art.20 comma 1 lettera a) del PTPR) una specifica tutela dei crinali anche sotto i 1.200 m, laddove al comma 3 dell'art 9 prescrive ad esempio che gli impianti di produzione di energia da fonti alternative siano realizzabili laddove il PTCP

lo ha previsto (con la Tav. C4). Ebbene le aree individuate per il "Parma A" (ed anche per il "Parma B") non sono quelle individuate nella tav C4. Inoltre anche secondo l'art. 14 del PTCP dedicato alle aree di particolare interesse paesaggistico, è possibile realizzare impianti di produzione di energia da fonti alternative solo se individuati nella tav. C.4., dove gli impianti "PARMA A" e "PARMA B" non sono indicati.

Si può affermare che il Proponente ha approcciato intenzionalmente, consapevole di ricadere in aree non idonee, in modo superficiale sia alla mancata inclusione nelle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n.199 del 2021, sia alla analisi, del tutto assente, delle casistiche indicate nella DAL n. 51/2011.

Una doverosa approfondita valutazione delle singole casistiche di cui alla DAL n.51/2011, su cui il Proponente si è limitato ad una "carrellata", senza alcuna analisi, avrebbe imposto al Proponente un esame puntuale delle inidoneità, del tutto assente.

**Un tale approccio su un progetto di questa portata conduce ad un giudizio negativo e contrario.**

**-C-**

**SULLA DISCIPLINA PIANIFICATORIA**  
**COMUNALE E**  
**SUGLI ASPETTI PAESAGGISTICI**  
**EX ARTICOLO 142 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI**

Il Comune di Bardi è dotato dei seguenti strumenti urbanistici: PSC e RUE approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 29/09/2014.

Il Proponente richiama le norme della pianificazione comunale in alcuni elaborati, riproponendo sempre le medesime considerazioni.

Possiamo prendere ad esempio quanto scritto dal Proponente sia nell'elaborato 23066\_EO\_DE\_SIA\_R\_08\_0001\_A, alle pagine 54-62, sia nell'elaborato 23066\_EO\_DE\_SIA\_R\_08\_0004\_A, alle pagine 19-22.

In particolare, il Proponente, riconosce che: *"L'obiettivo primario del Piano è quello di tutelare e salvaguardare il valore naturale, ambientale, paesaggistico e storico-culturale del territorio, andando a delimitare gli ambiti del territorio comunale*

*caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive del PTCP*”.

Quindi, dopo aver ripreso le varie cartografie e norme di PSC e RUE sui limiti e condizionamenti alla trasformazione dei suoli, sui temi e sui luoghi strategici, sui rispetti e sui vincoli territoriali, sul sistema boschivo, sulle zone di particolare interesse paesaggistico e sulle strade panoramiche (tutti effettivamente applicabili alle aree interessate dal progetto), dichiara di svolgere un *“approfondimento al piano redatto per la progettazione e l’inserimento di nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile redatto in conformità al Piano Regionale”* (cfr. pagina 60 dell’elaborato 23066\_EO\_DE\_SIA\_R\_08\_0001\_A).

In seguito, il Proponente riporta, non per esteso, alla specifica normativa comunale per poi concludere che: *“Rispetto al sistema boschivo e forestale si specifica tuttavia che il comma 9 dell’art. 10 del PTPR, ammette la sola realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale e poichè, secondo l’art.12 c. 1 del D.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” si ritiene che il progetto sia in linea con la normativa vigente”* (cfr. pagina 62 dell’elaborato 23066\_EO\_DE\_SIA\_R\_08\_0001\_A).

In effetti, il tema dell’energia rinnovabile è stato trattato, negli strumenti di pianificazione urbanistica, nell’elaborato PSC/CT08, ove l’allegato 1 al punto 2, qui di seguito riportato, riguarda specificatamente l’energia eolica:

## *“ 2. ENERGIA EOLICA*

*A) Sono considerate non idonee all’installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi, le seguenti aree:*

*1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:*

*1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);*

*1.2 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ferme restando le esclusioni dall’applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;*

- 1.3 zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
  - 1.4 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);
  - 1.5 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
  - 1.6 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);
  - 1.7 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);
  - 1.8 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;
2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
3. le aree individuate dalle cartografie dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), come frane attive;
4. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;
5. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

**DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE  
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI:**

Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, l'art. 25 del PTPR individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, e il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili con i valori naturali e paesaggistici protetti. Il sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ha prioritarie finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di riequilibrio

climatico. Il comma 9 del citato articolo ammette nelle aree di tale sistema, ad eccezione delle aree di particolare attenzione (v. ultima parte dello stesso comma 9), la sola realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale. Le zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR) presentano caratteri di naturalità o di seminaturalità. La tutela prevista dal PTPR per gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) trova motivazione nella necessità di non interferire sull'andamento del corso d'acqua. Il PTPR prevede che i PTCP dettino specifiche disposizioni per i crinali (art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR) e in tal senso i PTCP hanno individuato i crinali che devono essere oggetto di particolare tutela, al fine di salvaguardarne il profilo e i con visuali. I calanchi (art. 20, comma 3) presentano aspetti naturalistici e paesaggistici particolari che devono essere salvaguardati. Il PTPR tutela i complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR) in quanto aree di rilevante interesse storico-culturale e testimoniale. Infine, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42 del 2004 sono zone di particolare attenzione dal punto di vista paesaggistico, e pertanto si ritiene congruo prevederne una tutela assoluta finché non saranno determinate le specifiche prescrizioni d'uso che definiscano per ognuno di essi gli interventi ammissibili. Le frane attive sono aree che, ai sensi della normativa vigente, sono inadatte alla localizzazione di qualsiasi infrastruttura pubblica o privata, e quindi, anche degli impianti eolici, atteso il significativo carico che gli aerogeneratori comportano sul suolo.

Per quanto riguarda i parchi nazionali, interregionali e regionali, l'art. 12 della L. 394/91 individua le zone A come "riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità" e le zone B come "riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio." L'art. 25 della L.R. n. 6/2005 individua le zone A come "di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità" e le zone B come "di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio."

L'art. 2 della L. 394/91 individua le riserve naturali come "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della

*flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche". L'art 45, comma 2, della L.R. n.6/2005 dispone che "Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico". In tali aree l'installazione di impianti eolici provoca un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato."*

La disciplina normativa è stata riprodotta in una tavola grafica del PSC "Aree non idonee all'installazione di Impianti eolici" che si allega.

Non sarà sfuggito che la disciplina comunale, fin qui richiamata, ricalca quanto stabilito nella DAL 51/2011 su cui ci siamo già soffermati.

Come in precedenza rilevato, si può affermare che **i 6 aerogeneratori del progetto proposto da Duferco Sviluppo ricadono in aree, individuate dal PSC del Comune di Bardi, non idonee.**

**Pertanto non risultano conformi sotto il profilo urbanistico.**

In particolare, risulta evidente, come lo era per i criteri di cui alla DAL 51/2011, che le norme di pianificazione comunale abbiano lo scopo di conservare i valori paesaggistico - ambientali - identitari del territorio.

Art. 5.1.5 del RUE comunale - **Sistema boschivo e arbustivo**

1 Il Sistema boschivo e arbustivo è costituito dai terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea o arbustiva di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea o arbustiva in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

2 Nelle zone boscate e/o arbustive è vietata l'alterazione di formazioni autoctone. È inoltre vietata la sostituzione di formazioni naturali, anche alloctone, con formazioni produttive, mentre è ammessa l'eliminazione di formazioni alloctone solo se sostituite con formazioni della stessa tipologia costituite da essenze autoctone; in ogni caso le formazioni produttive possono essere costituite solo da specie autoctone.

3 Nelle aree interessate dal Sistema boschivo e arbustivo sono ammesse esclusivamente:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le

piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale, in conformità alla legge regionale 25 novembre n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia";
- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
- le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a)
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;

4 L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro previsione nel PTCP o in un piano provinciale di settore conforme al PTCP stesso.

L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia, o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione di livello provinciale.

Sono altresì ammessi gli interventi per la riattivazione di centrali idroelettriche esistenti di rilevanza meramente locale purché esplicitamente previsti da strumenti urbanistici comunali adeguati ai contenuti del PTCP o ad un piano provinciale conforme al PTCP stesso e subordinati alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5 Gli interventi all'interno delle aree del sistema boschivo e arbustivo sono comunque sottoposte, a titolo compensativo, alla creazione di una zona di estensione pari ad almeno tre volte la superficie a quella interessata dall'intervento con le stesse caratteristiche naturalistiche e possibilmente ecologiche, impiegando le stesse specie presenti (ad eccezione di quelle alloctone), gli stessi sesti d'impianto e ricreando, per quanto possibile, gli stessi habitat.

6 Le opere di cui comma 4, nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 3 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.

7 Nei boschi ricadenti nelle Zone di tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua devono essere osservate le seguenti direttive:

- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

· nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna.

Il Proponente, nel limitarsi a richiamare l'articolo l'art.12 c. 1 del D.lgs. 387/2003 per superare l'inidoneità dell'area individuata, ha omesso la necessaria analisi reale e puntuale (come dovrebbe essere) delle norme di piano e delle specifiche finalità di tutela che le stesse si prefiggono di perseguire.

Ai fini paesaggistici il RUE del Comune di Bardi, alle tavole 05\_15 CT e 05\_16 CT, riporta l'individuazione delle aree boscate "*aree tutelate per legge*" ai sensi del art. 142 lettera g) del DLGS 42/2004.

Gli Aereogeneratori previsti in Comune di Bardi nonché le opere di cantiere relative alla viabilità per l'installazione delle pale ricadono in zona di tutela.

Si evidenzia che la pianificazione urbanistica comunale individua complessivamente 189 borghi che compongono gli ambiti urbanizzati del territorio, 100 dei quali considerati zona omogenea A di cui al DM 1444/68 e precisamente n.56 Centri Storici -A1- compreso quello di Bardi Capoluogo, caratterizzato dalla presenza di tre beni monumentali e culturali vincolati (Castello di Bardi - Ex teatro di Maria Luigia - Complesso di San Francesco) e n. 44 Borghi Rurali -A2-.

Dal punto di vista insediativo la zona, dove saranno collocate le 22 pale eoliche in progetto, si contraddistingue per l'assenza nelle immediate vicinanze di centri abitati, tuttavia, gli aereogeneratori di questa altezza diventeranno il principale elemento caratterizzante l'orizzonte sud/est del territorio comunale visibile dal Castello e dalla maggioranza degli altri borghi storici sparsi nel territorio, **da cui non risultano, negli elaborati, alcun fotoinserimento o ripresa.**

L'analisi di sintesi delle criticità paesaggistiche e dei fattori di rischio ambientale, che le norme di Piano si prefiggono di tutelare, si possono così riassumere:

- in questa zona del Comune sono conservati caratteri di completa integrità in quanto da tempo immemorabile non sono intervenute modifiche dell'assetto ambientale preesistente;

- l'aspetto visivo principale è la presenza di una distesa di bosco a copertura della parte sommitale di crinale da cui prendono origine diversi pendii;
- la zona non ha un buon livello di capacità di assorbimento visivo delle trasformazioni derivanti dalla installazione di pale che, con la loro altezza, violano la visione percettiva legata ad un ambiente oggi incontaminato;
- la previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico indotte, nell'area d'intervento e nel contesto, appaiono particolarmente significative anche tenuto conto dell'impossibilità di inserimento di misure di mitigazione restando il ripristino vegetazionale dell'area quale unico elemento di armonizzazione che, in ogni caso, non potrà mai raggiungere l'altezza complessiva delle pale, né compensare la trasformazione del paesaggio.

Una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il paesaggio, nelle sue componenti naturali ed antropiche, così come tutelati anche dalle norme di pianificazione comunale, avrebbe condotto ad una insostenibilità urbanistico/ambientale del progetto, stante la radicale ed irreversibile trasformazione del paesaggio in paesaggio industriale.

**Nel nostro caso, la prevista realizzazione di 22 aereogeneratori, di cui 6 nel Comune di Bardi, con una estensione lineare di 20 km (cui si aggiungono quelli del "PARMA B", che pure interessano Bardi) comporta, infatti, la trasformazione (anzi la distruzione) del paesaggio naturale, forestale e boschivo in un nuovo paesaggio tipicamente industriale, con una oggettiva alterazione del territorio e della percezione dei luoghi e del valore identitario degli stessi.**

**In altre parole, a fronte di norme di pianificazione comunale finalizzate alla conservazione del paesaggio, il progetto presentato si pone in un'ottica opposta, giustificata dalla asserita prevalenza del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, senza alcuna ponderazione di altri interessi, quali quelli di natura ambientale/paesaggistico, ritenuti primari dall'ordinamento giuridico, anche e soprattutto nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (anch'essa peraltro disciplinata da normative di derivazione eurounitaria).**

\*

**A conclusione della valutazione del progetto "PARMA A", alla luce di quanto fin qui esposto, evidenziando una diffusa carenza di analisi negli elaborati**


**presentati, comunque non superabile in fase successiva, si esprime esito negativo in quanto intervento non compatibile con gli aspetti urbanistici - paesaggistici ed ambientali del contesto di riferimento contrario al progetto presentato, anche insistendo per la sua preliminare improcedibilità (così come illustrato nel paragrafo "A", cui si rimanda).**

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Valerio Antoniazzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate,  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Si allega:

- tavola PSC/ ct08 vincoli per l'installazione di impianti di produzione energia rinnovabili
- tavola RUE CT 05/15
- tavola RUE CT 05/16
- elenco centri storici e borghi rurali



**PSC / GT 08**

**CARTE E DELIBERE REGIONALI**

# **Vincoli per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile**


**P.S.G. | Bardi**


Piano strutturale comunale






# Aree non idonee all'installazione di impianti eolici



- Orinali
- Aree di accertata consistenza archeologica
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.12bis)
- Zone di tutela naturalistica
- Frane attive
- Bosco






Progettisti: Collaboratori: Arch. Vanessa Passalacqua Arch. Matteo Selli Arch. Fabio Ceo Arch. Martina Zucconi		Sindaco: Assessore all'Urbanistica: Giuseppe Conti Giuseppe Maruzzi		 Comune di <b>Bardi</b>
Scala 1 : 5,000 		Provincia di Parma Regione Emilia Romagna		
Approvazione: CT 05/15		R.U.E. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO		



	Sindaco: <b>Giuseppe Conti</b> Assessore all'Urbanistica: <b>Giuseppe Moruzzi</b>		Provincia di Parma Regione Emilia Romagna	Comune di <b>Bardi</b>
	Progettisti: <b>Arch. Vanessa Passalacqua</b> <b>Arch. Fabio Ceci</b> Collaboratori: <b>Arch. Matteo Sili</b> <b>Arch. Martina Zuccoli</b>			
Approvazione: <b>CT 05/16</b>	R.U.E.			

**I CENTRI STORICI**



# INQUADRAMENTO

Comune di Bardi



## Borghi rurali ed edilizia sparsa

CT 05/02			CT 05/06			CT 05/10		
FRANCHINI	I	SCEVRA (CAUTICA)	I	PARETO d. GEDAROLA	I			
COGNO DI GAZZO	II	COSTALTA	II					
PIANA DI GAZZO	III	I RAFFI	III	CT 05/11				
		PIETRA CERVARA	IV	SARIZZUOLA	I			
CT 05/03		GEMINIANO	V	CAPRILE	II			
CORNETTI	I	MOLINO DI CENO	VI	CASA GRASSA	III			
		VILLA DEI GAZZI	VII	CAMPO	IV			
CT 05/04		COGNO DI GREZZO	VIII	PORELLI	V			
GERRA CELLA	I	CASTRAVINO	IX	MOLINO DEI BELLI	VI			
POGGIOLO	II			SPIAGGERE	VII			
COSTA - FOINI	III	CT 05/07		MARENNGHI	VIII			
FOINI	IV	SORBA DI SOPRA	I	LA COSTA	IX			
MAZZARONI	V	PONTE AL CENO	II	MONTI DI SOPRA	X			
BORIANI	VI	BARZIA DI SOPRA	III					
BAZZINI	VII	MADONNINA DELLE GRAZIE	IV	CT 05/12				
BELLAGAMBA	VIII	CORTI DI SOTTO	V	STABIO	I			
CA' DEL FABBRIO	IX							
CT 05/05		CT 05/08		CT 05/15				
		MOLINO CASTELLETTO	I	DUGARA	I			
CASE INI	I	FRANTOIO	II					
		ROSSI	III					